



Proposta di legge n. 256/9^
di iniziativa della Giunta Regionale

"Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22"

ARTICOLO 1
(Modifiche all'art. 7, della L.R. n. 22/2010)

All'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2011 al personale che presta servizio presso le strutture di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, e s.m.i. spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1."

"1 ter. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis."

ARTICOLO 2
(Disposizioni finanziarie)

Alla copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse allocate nella U.P.B. 1.2.01.01 "Spese per il personale regionale", senza oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2011 e successivi.